

Notiziario

dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Gennaio/Aprile 2012 n. 1



SOMMARIO

Genova: composizione del Consiglio e Commissioni biennio 2012-2013

II

Chiavari: composizione del Consiglio e Commissioni biennio 2012-2013

IV

Riduzione pratica forense a 18 mesi

V

Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense

V

Testimonianza dell'Avvocato - Parere 4 ottobre 2007

VII

Riforma professione forense. Lettera del Presidente Guido Alpa in occasione della Riunione degli Ordini Forensi tenutasi a Roma il 12 aprile 2012

VII

Titoli di studio esteri: decisione C.N.F., 2 marzo 2012

VIII

Genova: composizione del Consiglio biennio 2012 - 2013



Alessandro Vaccaro



Angelo Ramoino



Carlotta Farina



Paolo Scovazzi



Mauro Ferrando



Riccardo Maoli



Giovanni Anania



Carlo Iavicoli



Antonio Rubino



Andrea Corrado



Paolo Costa



Simona Ferro



Alessandro Barca



Roberta Barbanera



Federico Cinquegrana

Genova: commissioni Consiliari biennio 2012 - 2013

Presidente:

- Avv. Alessandro VACCARO

Segretario:

- Avv. Angelo RAMOINO

Tesoriere:

- Avv. Carlotta FARINA

Commissione disciplinare:

- Avv. Carlo IAVICOLI (Coordinatore)
- Avv. Paolo SCOVAZZI
- Avv. Giovanni ANANIA
- Avv. Antonio RUBINO
- Avv. Andrea CORRADO
- Avv. Paolo COSTA

Commissione parcelle:

- Avv. Angelo RAMOINO (Coordinatore)
- Avv. Riccardo MAOLI
- Avv. Giovanni ANANIA
- Avv. Carlotta FARINA
- Avv. Andrea CORRADO

Commissione verifica pratica e deontologia:

- Avv. Paolo SCOVAZZI
- Avv. Mauro FERRANDO
- Avv. Paolo COSTA

Difese d'Ufficio e**Rapporti con Camera penale:**

- Avv. Paolo COSTA
- Avv. Roberta BARBANERA

Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato:

- Avv. Alessandro BARCA
- Avv. Simona FERRO
- Avv. Federico CINQUEGRANA

Commissione amministrativa:

- Avv. Riccardo MAOLI

Commissione informatica:

- Avv. Mauro FERRANDO

Notiziario:

- Avv. Alessandro BARCA
- Avv. Simona FERRO
- Avv. Federico CINQUEGRANA

Biblioteca:

- Avv. Alessandro BARCA

Commissione dipendenti:

- Avv. Alessandro VACCARO
- Avv. Carlo IAVICOLI
- Avv. Riccardo MAOLI

Tavolo professioni/Agenzia Entrate:

- Avv. Alessandro VACCARO
- Avv. Mauro FERRANDO

Commissione Pari opportunità:

- Avv. Carlotta FARINA

Commissioni Rapporti con il Palazzo di Giustizia:*I sezione, II sezione, sez. Fallimentare e sez. Agraria*

- Avv. Angelo RAMOINO (Coordinatore)
- Avv. Carlotta FARINA
- Avv. Simona FERRO

III sezione, IV sezione, sez. Volontaria e sez. Successioni

- Avv. Carlo IAVICOLI (Coordinatore)
- Avv. Carlotta FARINA
- Avv. Federico CINQUEGRANA

V sezione, VI sezione, sez. Fallimentare non contenziosa

- Avv. Mauro FERRANDO (Coordinatore)
- Avv. Andrea CORRADO
- Avv. Giovanni ANANIA

Commissione Organismo di mediazione:

- Avv. Alessandro BARCA
- Avv. Andrea CORRADO

Commissione rapporti Associazioni Forensi:

- Avv. Alessandro VACCARO
- Avv. Angelo RAMOINO
- Avv. Carlotta FARINA

Commissione Curia delle professioni:

- Avv. Alessandro VACCARO
- Avv. Carlo IAVICOLI

Commissione Comunicazione esterna:

- Avv. Giovanni ANANIA
- Avv. Paolo SCOVAZZI

Commissione Formazione professionale:

- Avv. Alessandro BARCA
- Avv. Andrea CORRADO

Chiavari: composizione del Consiglio e Commissioni biennio 2012 - 2013



Antonio Griffi



Patrizia Lardoni



Maria Elisabetta Gallo



Gianluigi Cella



Andrea Vernazza



Antonella Graziani



Giovanni Roffo



Nicoletta Peri



Davide Devoti

Presidente:

- Avv. Antonio GRIFFI

Segretario:

- Avv. Patrizia LARDONI

Tesoriere:

- Avv. Maria Elisabetta GALLO

Commissione verifica pratica:

- Avv. Patrizia LARDONI

Difese d'Ufficio:

- Avv. Nicoletta PERI

Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato:

- Avv. Antonella GRAZIANI

Commissione Organismo di mediazione:

- Avv. Antonella GRAZIANI

- Avv. Nicoletta PERI

- Avv. Davide DEVOTI

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio-Aprile 2012
Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore:

De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile:

Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:

c/o Tribunale di Genova

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione

Coordinatore: **Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,

Federico Cinquegrana, Simonetta Cocconi,

Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro,

Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Riduzione Pratica Forense a 18 mesi

Circ. 8/2012

Visto le numerose richieste di chiarimenti relativamente alla durata del tirocinio a seguito dell'entrata in vigore della L. 27/2012, Vi informo che questo Consiglio, in data 5 Aprile u.s., ha deliberato che:

“il nuovo tirocinio decorra dal 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del Decreto Legge n° 1/2012 poi convertito) e si applichi a tutti i praticanti già iscritti a quella data”.

Il testo completo della delibera, che riguarda anche le modifiche al Regolamento della pratica, è pubblicato sul sito web del nostro Ordine www.ordineavvocatigenova.it

Il Presidente, Avv. Alessandro VACCARO

Estratto dal verbale della riunione consiliare del 5 aprile 2012 [...]

Il Consiglio, dopo ampia discussione, visto il D.L. n. 1/2012, vista la L. n. 27/2012, in attesa della stipula delle eventuali convenzioni di cui all'art. 6, L. n. 27/2012, delibera che:

- il nuovo tirocinio decorra dal 24/1/2012 (entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012 poi convertito) e

si applichi a tutti i praticanti già iscritti al Registro in quella data.

- i praticanti dovranno depositare il libretto della pratica, accompagnato dalla relazione sull'attività svolta, alla fine di ogni semestre (e così in definitiva dovranno essere depositate tre relazioni).
- la richiesta di iscrizione al Registro dei praticanti (in attesa della stipula delle eventuali convenzioni di cui all'art. 6, L. 27/2012) potrà essere accolta solo se il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge professionale;

Il Consiglio conseguentemente, visto il proprio Regolamento della Pratica Forense approvato nelle sedute 14/2/2002 e 21/6/2007, delibera inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento della Pratica Forense:

- l'art. 2 è così modificato: “L'avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, e comunque, dopo un periodo di sei mesi, un rimborso spese così come previsto dalla L. 27/2012”.
- all'art. 14 la dicitura “quattro semestri” è sostituita con “tre semestri”;
- all'art. 18 la dicitura “Il praticante, al termine di ogni anno...” è sostituita con “Il praticante al termine di ogni semestre”.

Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense aggiornato al 5 aprile 2012

DOVERI DELL'AVVOCATO

1. L'avvocato presso il quale il laureato in giurisprudenza è ammesso a svolgere la pratica ha il dovere di istruire e preparare il praticante all'esercizio della professione curando in particolare l'insegnamento dei principi della deontologia forense.
2. L'avvocato deve fornire al praticante adeguate condizioni di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto, e comunque, dopo un periodo di sei mesi, un rimborso spese così come previsto dalla L. 27/2012.
3. L'avvocato ha il dovere di rilasciare l'attestazione di inizio della pratica solo dopo che il laureato in giurisprudenza ha iniziato effettivamente a frequentare lo studio.
4. L'avvocato ha il dovere di attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto del praticante.
5. L'avvocato ha il dovere di segnalare senza indugio al

Consiglio dell'Ordine le interruzioni o sospensioni della pratica o il trasferimento del laureato ad altro studio.

6. L'avvocato che accetta quale praticante nel proprio studio un pubblico dipendente deve rispettare quanto deliberato in materia dal Consiglio dell'Ordine.
7. L'avvocato ha il dovere di consentire al praticante la frequentazione della scuola forense, del corso di deontologia e di ogni altra necessaria attività formativa compatibile con la pratica forense.
8. Poiché l'abilitazione al patrocinio ha il precipuo scopo di completare la preparazione del futuro professionista, l'avvocato ha il dovere di istruire e preparare il praticante abilitato al patrocinio anche quando questi abbia inteso avvalersi della possibilità prevista dall'art. 8 del D.P.R. 101/90 (attività fuori dallo studio del dominus) e dovrà assisterlo e indirizzarlo anche quando abbia già conseguito il certificato di compiuta pratica e fino alla cancellazione effettiva dal registro.
9. Nell'ipotesi in cui il praticante abbia inteso avvalersi della possibilità di sostituire parzialmente la frequenza

dello studio con la partecipazione (per tempo limitato) a corsi di approfondimento in altri Stati o con lo svolgimento di una parte limitata della pratica presso lo studio di legali comunitari o extracomunitari, il dominus deve comunque esercitare il controllo della effettività della pratica svolta presso lo studio estero.

DOVERI DEL PRATICANTE

10. Il praticante deve frequentare lo studio del dominus assiduamente e svolgere la pratica con impegno e diligenza.

11. Il praticante ha il dovere della riservatezza e, se è pubblico dipendente, deve rendere nota al Consiglio dell'Ordine questa sua qualità.

12. Il praticante deve annotare sul libretto della pratica le udienze alle quali ha assistito, escluse quelle di mero rinvio, indicando il nome delle parti ed il numero di ruolo e deve provvedere a far constare nel verbale di udienza la propria presenza. Nel caso in cui assista ad un numero di udienze inferiore alle venti semestrali richieste dalla legge, non potrà ottenere il riconoscimento del semestre ai fini della pratica. Il semestre è riconosciuto ai fini della pratica anche nel caso in cui il praticante di concerto con il suo dominus e con comunicazione dello stesso al Consiglio, risulti aver presenziato ad udienze di altri avvocati.

13. Il praticante deve redigere almeno cinque atti a semestre ed indicare sul libretto della pratica gli atti, il loro oggetto e le attività stragiudiziali alle quali ha preso parte nonché le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

14. Il praticante deve depositare il libretto di pratica dopo la scadenza del semestre e non oltre 10 giorni dalla stessa, per ognuno dei tre semestri, con l'annotazione del dominus attestante la veridicità delle annotazioni.

15. Deve allegare al libretto la fotocopia dei verbali delle udienze dalle quali risulta la sua presenza o, nel caso abbia avuto difficoltà ad ottenere le copie, autocertificazione conforme al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine il quale potrà sempre richiedere la produzione di copie di uno o più verbali.

16. Il praticante deve frequentare il corso di deontologia forense e fornire al Consiglio la documentazione della presenza con le modalità di volta in volta indicate.

17. Il praticante che, con il consenso e sotto la responsabilità del dominus, intenda partecipare, per periodi limitati, a corsi di approfondimento in altri Stati o svolgere una parte limitata della pratica presso studi di avvocati comunitari o extracomunitari dovrà chiedere il previo assenso del Consiglio dell'Ordine ed attenersi alle seguenti modalità:

- rispettare l'obbligo di partecipazione alle venti udienze semestrali prescritte dal D.P.R. 101/90 presso le autorità giudiziarie italiane e fermo il fatto che il dominus deve operare il controllo della pratica svolta all'estero presso lo studio di un avvocato che eserciti effettivamente la libera professione;
- produrre prima dell'inizio del periodo in oggetto dichiarazioni a firma del dominus e dell'avvocato straniero attestanti le attività da svolgere, ed al termine del periodo

indicato, depositare una relazione consuntiva sempre controfirmata dai due professionisti che hanno sovrinteso alla pratica in detto periodo.

18. Il praticante, al termine di ogni semestre, deve depositare presso la segreteria del Consiglio il libretto della pratica accompagnato da una relazione, controfirmata dal dominus, nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto ed i problemi, anche di natura deontologica, affrontati (almeno due casi). Nel caso in cui abbia frequentato la scuola forense è opportuno che alleghi anche copia dell'attestato di frequenza rilasciatogli dalla segreteria della scuola

19. Il Praticante al conseguimento del certificato di compiuta pratica deve optare tra la formale richiesta di cancellazione dal Registro dei praticanti e la richiesta di abilitazione al patrocinio legale.

20. Il praticante ha l'obbligo di provvedere al versamento della tassa annuale di iscrizione al Registro sino alla sua effettiva cancellazione che potrà avvenire solo a domanda.

ULTERIORI DOVERI DEL PRATICANTE ABILITATO AL PATROCINIO

21. Il praticante abilitato al patrocinio che, al termine del primo anno di tirocinio, intenda proseguire la pratica al di fuori dello studio del dominus, deve comunicare il proprio intendimento al Consiglio, tenere e compilare il libretto della pratica con le udienze già richieste per il praticante oltre che trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno di cui almeno cinque penali quale difensore di fiducia oppure cinque cause civili di cognizione.

22. Il praticante avvocato abilitato al patrocinio che ha proseguito la pratica al di fuori dello studio del dominus deve tenere e compilare il libretto della pratica con le annotazioni relative all'attività svolta e produrre fotocopia dei verbali delle udienze alle quali ha partecipato quale difensore delle parti fornendo documentazione idonea a comprovare che si tratta di nuove cause.

23. Il praticante abilitato al patrocinio che ha frequentato la pratica al di fuori dello studio del dominus deve depositare il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre.

24. Il praticante abilitato al patrocinio che ha proseguito la pratica al di fuori dello studio deve depositare, alla fine dell'anno, il libretto della pratica accompagnato da una relazione nella quale devono essere illustrate le attività indicate in detto libretto, e i problemi anche di natura deontologica affrontati (almeno due casi).

25. Deve altresì avere frequentato regolarmente il corso di deontologia forense.

26. Il sessennio previsto dalla legge per l'esercizio del patrocinio inizia a decorrere dal primo giorno del secondo anno di pratica e spirato tale termine il praticante abilitato verrà cancellato dal Registro previa convocazione come previsto dalla delibera di questo Consiglio assunta nella riunione del 7/6/2007.

Testimonianza dell'Avvocato

Parere 4 ottobre 2007

Premesso che il Consiglio dell'Ordine, non può e non deve esprimere pareri su specifici fatti, ma limitarsi ad un esame generale della materia sottoposta al suo esame, nel caso evidenziato questo Consiglio ritiene che il Professionista, prima di sottoporsi all'interrogatorio quale testimone su circostanze di fatto apprese nell'esercizio della attività professionale abbia il diritto di essere informato dal Sostituto Procuratore procedente quanto meno sul nominativo del cliente risultando, comunque, indifferente, il fatto che lo stesso abbia o meno, ed in quale veste, già depresso nello stesso procedimento.

*Invero, qualora il Professionista intenda cooperare con l'amministrazione della giustizia, e non voglia avvalersi del diritto sancito per l'Avvocato dall'art. 200 c.p.p. (ribaltando, in questo caso sul P.M. procedente l'onere di dimostrare l'infondatezza di tale diritto), il limite alla sua deposizione sarebbe, a questo punto, imposto dall'Art. 9 del Codice Deontologico che impone al Professionista il **Dovere di segretezza e riservatezza**. Tale norma vincola l'Avvocato al segreto "sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato" ed esplicitamente elenca le eccezioni a tale regola.*

Non rientrando la deposizione da rendere all'Autorità Giudiziaria in tali tassative eccezioni (né potrebbe essere diversamente se non annullando il primario e fondamentale diritto-dovere dell'Avvocato alla riservatezza sul contenuto dei suoi rapporti professionali esteso addirittura anche agli ex-clienti ed, addirittura, a quelli per i quali non vi sia stata accettazione del mandato), qualora l'Av-

*vocato intenda aderire a tali inviti giudiziari, l'unico soggetto titolato a liberare l'Avvocato da dovere sancito dall'art. 9 del Codice Deontologico è il cliente stesso al quale il Professionista deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione a rivelare il contenuto e/o l'oggetto del suo incarico e **sempre limitatamente a quanto appreso dal cliente stesso**.*

Invero, nello svolgimento del mandato soggetti terzi potrebbero portare a conoscenza del Professionista fatti o informazioni relative al suo cliente ed allo stesso dall'Avvocato correttamente riferite; in tale situazione, nel rispetto del citato art. 9 C. D., non sarebbe sufficiente la "liberatoria" del cliente ma necessiterebbe anche quella del terzo valendo la norma sul dovere di segretezza e riservatezza non solo nei confronti del cliente, ma anche dei terzi (o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato).

Diverso il caso in cui la "fonte" dell'informazione all'Avvocato sia già nota.

Per completezza, qualora sia la parte a chiedere all'Avvocato di deporre, si ricorda che il Codice Deontologico sancisce che, sul doveroso esercizio della facoltà di astensione dell'Avvocato non possa incidere neanche la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell'interesse generale al corretto esercizio della professione d'Avvocato e, quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione.

**Il Presidente f.f. Avv. Vincenzina Buonocore
Il Segretario f.to Avv. Angelo Ramoino**

Riforma professione forense

Lettera del Presidente Guido Alpa in occasione della Riunione degli Ordini Forensi tenutasi a Roma il 12 aprile 2012

Cari Amici, siamo oramai giunti al momento cruciale della nostra battaglia: con un cuore rinnovato e forte sono vicino a voi per far valere le nostre buone ragioni, ma anche per assicurare ai cittadini un'Avvocatura libera, indipendente, corretta competente.

Sono passati solo alcuni anni dalla pubblicazione del mio libro intitolato «Nobiltà della professione forense», eppure sembra un secolo. Di primo acchito si potrebbe pensare che il titolo rifletta una visione della professione rivolta al passato e non al futuro, una professione che era nobile e grande un tempo e che ora è al pari di altre, successivamente regolamentate, una semplice organizzazione di servizi.

Dobbiamo ritenere che la nostra sia una professione ormai tramontata, seppellita dalla crisi economica, dal paneconomicismo, dalla valutazione di ogni bene o attività in quanto funzionale all'esercizio e alla promozione delle imprese?

Sarebbe tragico pensare che il capitalismo, nella sua evoluzione più matura, in una fase di transizione di oscura sorte, debba trasformare tutto ciò che vediamo tutto ciò che fac-

ciamo, la nostra stessa vita in una gigantesca macchina votata al risparmio e al profitto - nel nostro caso alla riduzione dello spread, alla ripresa, al pareggio dei conti pubblici - proprio come accadeva nel film Metropolis, agghiacciante e disperante. Ogni essere, non si possono considerare persone quelle rappresentate, visto come una formichina di un grande ingranaggio che rimane costantemente in moto e che esaurisce gli orizzonti racchiudendo in se stesso tutto il mondo conoscibile da quegli esseri. E' la realtà che ancora una volta ha superato l'immaginazione?

No, noi non vogliamo finire così: non lo meritiamo, non lo meritano i cittadini per le libertà e diritti dei quali abbiamo combattuto e dobbiamo combattere.

Noi vogliamo far parte di un sistema che amministra correttamente la giustizia, e per questo facciamo tanti sacrifici per supplire lo Stato neghittoso e la Magistratura non dotata di mezzi; di un sistema che concede alle organizzazioni professionali, comunità intermedie tra il cittadino e lo Stato, di amministrarsi liberamente, perché vuol rispettare la dignità del lavoro legale professionale (Ris. Parl. europeo, 23

marzo 2006); di un sistema che vuole ammodernare la professione forense in modo organico, tenendo conto della formazione e quindi delle Scuole forensi, della abilitazione, della formazione professionale continua, delle specializzazioni e di tanti altri aspetti che nel testo della manovra di agosto sono stati ignorati e che quindi nel regolamento ministeriale attuativo non potranno essere neppure sfiorati. Questa gara tra Governo e Parlamento a vedere chi finirà prima il suo lavoro, se uscirà prima il testo del regolamento oppure la legge forense è un'altra vicenda assurda che gli annali del diritto costituzionale italiano dovranno registrare: un Governo tecnico incaricato di trovare rimedi alla crisi che si occupa delle professioni (ma solo con intenti punitivi) che ignora od ostacola l'Avvocatura, che non ha mai dato modo di apprezzarne il ruolo nell'ambito della amministrazione della giustizia (e il suo apporto allo Stato di diritto) e che si pone tra gli obiettivi primari quello di modificare i procedimenti disciplinari, gli organi disciplinari e amministrativi. La gara è impari: gli strumenti sono diversi (regolamento ministeriale, legge ordinaria) gli ambiti sono diversi (il reg. è attuativo, la legge è un organico disegno di riforma), il contesto è diverso (uffici ministeriali, aule del Parlamento della Repubblica), il potere è diverso (il

primo amministrativo-autoritativo, il secondo democratico e partecipativo).

Vogliamo includere anche il Parlamento nella nuova Metropolis che ha allestito il Governo Monti?

E' triste pensare che questa emblematica vicenda non è un film, non è finzione, è la situazione di oggi che coinvolge tutti noi imperiosamente e ci impedisce quasi di pensare che vi siano alternative a tutto ciò che dobbiamo sopportare, accettare, trangugiare.

No, cari Amici, proprio perché la nostra continua ad essere per sua natura e tradizione una professione nobile, noi dobbiamo continuare a lottare, fino all'estremo, perché siano conservate intatte l'indipendenza l'autonomia l'autodichia dell'Avvocatura. I diritti non sono merce, i cittadini sono persone, gli avvocati sono professionisti che svolgono una missione: difendere il diritto e diritti in ogni frangente, in ogni momento, di fronte a chiunque.

Se perdiamo di vista questi valori finiremo anche noi negli ingranaggi di Metropolis e sarà molto difficile se non impossibile uscirne intatti.

Buon lavoro

Guido Alpa

Titoli di studio esteri: decisione C.N.F., 2 marzo 2012

[...] Il Sig. G.P. chiedeva all'Ordine degli Avvocati di Genova, con istanza del 28 ottobre 2010, l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati. Dichiarava nell'istanza di avere conseguito la laurea in giurisprudenza il 21 ottobre 2010 con il punteggio di 107/110 presso l'Università X di Roma.

In data 28 ottobre 2010 il Consiglio dell'Ordine, ritenuto che era in corso un procedimento di convalida del certificato di laurea o della dichiarazione sostitutiva, deliberava la chiesta iscrizione, con riserva di esito favorevole della convalida del titolo di studio, in corso.

Il 13 gennaio 2011 lo stesso Consiglio, rilevato che il suddetto titolo era privo di valore nell'ordinamento italiano non avendo ottenuto da Università Italiane lo specifico riconoscimento prescritto dalla legge, avviava il procedimento di annullamento d'ufficio, in via di autotutela, della disposta iscrizione. Assegnava all'interessato il termine di giorni 30 per la produzione di memorie e documenti.

Decorso detto termine il Consiglio, con deliberazione 19 maggio 2011, pronunziava l'annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti del sig. P., con la motivazione dell'illegittimità del provvedimento rimosso per carenza del titolo di studio prescritto dalla legge. [...]

Avverso detta deliberazione, l'interessato proponeva ricorso a questo CNF, chiedendo l'annullamento *ex tunc*, [...] con conseguente conferma dell'iscrizione nel registro dei praticanti. [...] A tal fine formulava due motivi di impugnazione così rubricati:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, punto 4), R.D. 27 novembre 1933, n. 1578. Contraddittorietà intrinseca manifesta.
- 2) Contraddittorietà estrinseca. Disparità di trattamento. [...]

Il ricorso è privo di fondamento.

L'art. 17 del R.D.L. 15.08.1933 n. 1578, richiede, tra i requisiti per l'iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati, il possesso della laurea in Giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica. Orbene, il titolo presentato dal ricorrente per l'iscrizione al Registro dei praticanti, quale che possa essere il suo valore nell'ordinamento che lo ha rilasciato, non

ha ottenuto il riconoscimento nell'ordinamento italiano. La mancanza del riconoscimento del titolo in questione si evince dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi davanti al COA di Genova e, segnatamente, dall'istanza avanzata dall'interessato, il 22.1.2011 al Ministero dell'Istruzione per richiedere detto riconoscimento, che, alla data della delibera impugnata, non risulta ottenuto. La circostanza che la procedura per il riconoscimento richiede tempi lunghi non può condurre, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, all'attribuzione da parte del COA di validità nell'ordinamento italiano, neppure in via temporanea al titolo di cui si discute.

Indipendentemente da siffatto assorbente rilievo, va osservato, anche se superfluo, che la durata del corso inerente al titolo di anni 2 e che il piano di studi non comprende tra gli 11 esami sostenuti, quelli di "Diritto costituzionale", di "diritto privato", di "diritto civile", e di "diritto processuale civile".

Deriva da siffatti elementi che, pur mettendo da parte ogni questione riguardante il riconoscimento formale del titolo, la formazione acquisita dal sig. P. è gravemente insufficiente ai fini dell'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, dovendosi escludere che, in relazione agli esami superati, possa assegnarsi a siffatta formazione la valenza richiesta nell'ordinamento professionale italiano per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

Né rileva, in questa sede, l'affermazione del ricorrente (peraltro sfornita di prova) che l'iscrizione nel Registro dei praticanti sia stata deliberata da altri Ordini territoriali a favore di soggetti in possesso del medesimo titolo, con conseguente disparità di trattamento nei suoi confronti.

Siffatta censura - indipendentemente dal già indicato difetto di prova è inammissibile - oltre che infondata - in quanto l'asserita disparità sarebbe stata posta in essere da Ordini professionali differenti e non dal medesimo Ordine di Genova.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio; visti gli artt 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; **rigetta il ricorso.**